

SOTTOMISURA 14.1**Pagamento per il benessere degli animali.**

La Sottomisura costituisce parte integrante e attuativa della Misura 14 che premia gli allevatori che si impegnano a superare le norme minime vigenti in materia di benessere degli animali e sostengono costi aggiuntivi e mancati redditi.

La Sottomisura è costituita dall'Operazione:

14.1.1 - Benessere animale.

Sono eleggibili all'aiuto, nel rispetto delle condizioni di impegno per le quali si rimanda al testo legale approvato dalla Commissione europea, gli animali appartenenti ad una delle specie sottoelencate:

- bovini da latte e bufalini;
- bovini da carne;
- ovini da latte e caprini;
- ovini da carne.

Queste specie sono le più rappresentative sul territorio regionale, sia in termini di numero di capi, sia in riferimento al numero di operatori.

I **beneficiari** dell'intervento sono gli agricoltori attivi, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento UE 1307/2013, come stabilito dallo Stato membro, singoli o associati.

Importi e aliquote di sostegno

L'aiuto è erogato sulla base degli animali effettivamente allevati in azienda. Si prevede di erogare i seguenti importi massimi espressi in euro su Unità di Bestiame Adulto:

- bovini da latte e bufalini, 270 euro/UBA;
- bovini da carne, 170 euro/UBA;
- ovini e caprini, 115 euro/UBA.

La presente Operazione è cumulabile con tutte le Operazioni previste nell'ambito delle Misure 10, 11 e 13 del PSR 2014-2020 del Lazio.

RESPONSABILE DI MISURA**DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA****AREA GESTIONE SOSTENIBILE DELLE RISORSE E GOVERNO DEL TERRITORIO A VOCAZIONE AGRICOLA****Dirigente FABIO GENCHI**

tel. 06.51688245

email fgenchi@regione.lazio.it

GUIDO BRONCHINI

tel. 06.51688253

email gbronchini@regione.lazio.it

TESTO LEGALE

14.1.1 Benessere animale

Sottomisura 14.1 Pagamento per il benessere degli animali

Descrizione del tipo di intervento

Gli impegni a cui si intende assoggettare l'allevamento dovranno essere dichiarati al momento della presentazione della domanda iniziale sulla base del numero medio annuale di UBA aziendali e ne dovrà essere assicurato il rispetto per l'intero periodo di impegno pari a 5 anni.

Si riporta la descrizione della tipologia di operazione per ciascuna delle specie ammissibili sotto elencate.

Specie ammissibili: si specifica che per quanto concerne l'individuazione delle specie ammissibili, si è tenuto conto della consistenza di ciascuna specie animale individuando, tra quelle eleggibili alla presente misura, le specie allevate maggiormente rappresentative sul territorio regionale, sia in termini di numero di capi, sia in riferimento al numero di operatori. Per tale scelta si è tenuto conto anche dell'esperienza acquisita con la misura 215 nella Programmazione 2007/2013.

Sono eleggibili all'aiuto, nel rispetto delle condizioni di impegno sotto specificate, gli animali appartenenti ad una delle specie sottoelencate:

- Bovini da latte e bufalini;
- Bovini da carne;
- Ovini da latte e Caprini;
- Ovini da carne.

Bovini da latte e bufalini

1. Debbono essere soddisfatte almeno quattro delle seguenti condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, pavimentazioni, materiali di arricchimento, luce naturale:

- a)** mantenimento delle superfici del ricovero interne secondo limiti preliminarmente definiti;
- b)** mantenimento delle superfici esterne (paddock) secondo limiti preliminarmente definiti;
- c)** separazione delle aree interne del ricovero e dei paddock per le categorie delle primipare dalle pluripare;
- d)** costituzione di un'area permanente per la separazione degli animali ammalati attrezzata per alimentazione e mungitura (carrello, linea latte, ecc.);
- e)** installazione di almeno due dei seguenti elementi tecnologici di miglioramento del benessere animale: ventilatori con o senza nebulizzazione, raffrescamento artificiale con acqua sopra falda ed in sala attesa, spazzole del tegumento basculanti e/o fisse, reti ombreggianti, ombreggiamento e frangivento naturale arborato;
- f)** costituzione box multipli per vitelli in svezzamento a partire dal 10° giorno di vita.

2. Debbono essere soddisfatte almeno una delle seguenti condizioni afferenti a consentire l'accesso all'esterno:

- a)** accesso al pascolo per almeno otto ore al giorno per almeno 100 giorni/anno anche non continuativi nelle categorie in lattazione;
- b)** accesso al pascolo per almeno 180 giorni/anno, anche non continuativi, per le manze da rimonta;
- c)** disponibilità di pascolo per almeno 30 giorni per la categoria di vacche in asciutta;

3. Debbono essere soddisfatte almeno tre delle seguenti condizioni afferenti a somministrare acqua, mangimi e cura degli animali conformemente alle naturali necessità della zootecnia:

- a)** presenza di abbeveratoi a vasca per tutte le categorie allevate. In caso di allevamento alla posta è consentita la presenza di abbeveratoi a tazza;
- b)** apporto in Sostanza Secca da Foraggi non inferiore al 60% della Sostanza Secca Ingerita giornalmente da ogni categoria. Può essere prevista un' ingestione di Sostanza Secca da Foraggi compresa tra il 50% ed il 60% nei soli primi 100 giorni di lattazione se presente un gruppo appositamente separato in tale periodo o se presente auto alimentatore che identifichi le bovine in base allo stesso periodo di lattazione;
- c)** presenza di un piano di razionamento adeguato ai fabbisogni individuati della mandria ed all'organizzazione aziendale;
- d)** mantenimento di numero posti in mangiatoia per vacche in lattazione pari al numero di soggetti allevati (almeno 75cm/capo o pari poste auto catturanti). Il numero di poste in mangiatoia può essere ridotto fino al 90% dei capi allevati qualora la razione venga somministrata tramite carro miscelatore.

4. Pratiche che evitano la mutilazione e/o la castrazione degli animali oppure l'utilizzo di anestetici, di analgesici e di antinfiammatori nei casi in cui è necessario procedere alla mutilazione o alla castrazione degli animali.

Il numero di mutilazioni e castrazioni non potrà essere superiore al 5% degli animali allevati salvo il rispetto dei limiti previsti dall'art.19 allegato 1 del D. Lgs. n.146/2001.

Bovini da carne

1. Debbono essere soddisfatte almeno tre delle seguenti condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, pavimentazioni, materiali di arricchimento, luce naturale:

- a)** mantenimento delle superfici del ricovero interne secondo limiti preliminarmente definiti;
- b)** mantenimento delle superfici esterne (paddock) secondo limiti preliminarmente definiti;
- c)** costituzione di un'area permanente per la separazione degli animali ammalati attrezzate per alimentazione e mungitura (qualora necessaria);
- d)** installazione di almeno due dei seguenti elementi tecnologici di miglioramento benessere animale: ventilatori, reti ombreggianti, ombreggiamento e frangivento naturale arborato;
- e)** presenza di opportune recinzioni ed incastrini necessari per la movimentazione degli animali ed i trattamenti sanitari di cura e prevenzione;
- f)** sostituzione della lettiera almeno tre volte l'anno qualora presenti ricoveri per specifiche categorie di animali allevati;
- g)** separazione delle aree destinate alle primipare dalle aree destinate alle pluripare, sia interne al ricovero che esterne (paddock).

Nelle aziende in cui il ricovero è esclusivamente notturno il limite citato al punto a) può essere ridotto del 40%.

Nelle aziende con fattrici allo stato brado tutto l'anno i limiti citati ai punti a) e b) possono non essere considerati. In tal caso, le condizioni minime da rispettare dovranno essere scelte nell'ambito dei punti da c) a g).

2. Deve essere soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni afferenti a consentire accesso all'esterno:

- a)** accesso al pascolo per almeno otto ore al giorno per almeno 200 giorni/anno per le fattrici e almeno 180 giorni/anno per i vitelli in allattamento naturale materno anche non continuativi;
- b)** effettuazione di un programma di rotazione dei pascoli anche in funzione di un efficace controllo delle parassitosi;
- c)** separazione delle categorie delle primipare dalle pluripare.

3. Debbono essere soddisfatte almeno tre delle seguenti condizioni afferenti a somministrare acqua, mangimi e cura degli animali conformemente alle naturali necessità della zootecnia:

- a)** presenza di abbeveratoi a vasca per tutte le categorie allevate;
- b)** presenza di un piano di razionamento adeguato ai fabbisogni individuati della mandria ed all'organizzazione aziendale;
- c)** costituzione di aree alimentari selettive nei pascoli o nei ricoveri interni o esterni per favorire razionamenti alimentari differenziati quando sono presenti contemporaneamente categorie diverse (es. madri e vitelli);
- d)** mantenimento di numero posti in mangiatoia per vitelli all'ingrasso pari al numero di soggetti allevati. Il numero di poste in mangiatoia può essere ridotto fino al 90% dei capi allevati qualora la razione venisse somministrata tramite carro miscelatore.

4. Pratiche che evitano la mutilazione e/o la castrazione degli animali oppure l'utilizzo di anestetici, di analgesici e di antinfiammatori nei casi in cui è necessario procedere alla mutilazione o alla castrazione degli animali.

Il numero di mutilazioni e castrazioni non potrà essere superiore al 5% degli animali allevati salvo il rispetto dei limiti previsti dall'art.19 allegato 1 del D. Lgs. n.146/2001.

Ovini da latte e Caprini

1. Debbono essere soddisfatte almeno quattro delle seguenti condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, pavimentazioni, materiali di arricchimento, luce naturale:

- a)** mantenimento delle superfici del ricovero interne secondo limiti preliminarmente definiti;
- b)** mantenimento delle superfici esterne (paddock) secondo limiti preliminarmente definiti;
- c)** separazione delle aree interne del ricovero e dei paddock per le categorie delle primipare dalle pluripare;
- d)** costituzione di un'area permanente per la separazione degli animali ammalati attrezzate per alimentazione e mungitura (carrello);

- e) installazione di almeno due dei seguenti elementi tecnologici di miglioramento benessere animale: ventilatori, reti ombreggianti, ombreggiamento e frangivento naturale arborato);
- f) aree riscaldate artificialmente per agnelli e capretti almeno nei primi 15 giorni di vita;
- g) sostituzione della lettiera almeno tre volte l'anno.

Nelle aziende in cui il ricovero è esclusivamente notturno il limite citato al punto a) può essere ridotto del 30%.

2. Deve essere soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni afferenti a consentire l'accesso all'esterno.

- a) accesso al pascolo per almeno otto ore al giorno per almeno 200 giorni/anno anche non continuativi per tutte le categorie;
- b) effettuazione di un programma di rotazione dei pascoli anche in funzione di un efficace controllo delle parassitosi;
- c) disponibilità di vasche podali per disinfezione del piede e mantenimento della sanità dei pascoli.

3. Debbono essere soddisfatte almeno tre delle seguenti condizioni afferenti a somministrare acqua, mangimi e cura degli animali conformemente alle naturali necessità della zootecnia:

- a) presenza di abbeveratoi a vasca per tutte le categorie allevate;
- b) apporto in Sostanza Secca da Foraggi non inferiore al 60% della Sostanza Secca Ingerita giornalmente da ogni categoria. Può essere prevista un' ingestione di Sostanza Secca da Foraggi compresa tra il 50% ed il 60% nei soli primi 60 giorni di lattazione se presente un gruppo appositamente separato in tale periodo;
- c) presenza di un piano di razionamento adeguato ai fabbisogni individuati della mandria ed all'organizzazione aziendale;
- d) presenza di poste autocatturanti pari almeno al 25% delle pecore e/o capre allevate che possono permettere una differenziazione del razionamento di diverse categorie in produzione.

4. Pratiche che evitano la mutilazione e/o la castrazione degli animali oppure l'utilizzo di anestetici, di analgesici e di antinfiammatori nei casi in cui è necessario procedere alla mutilazione o alla castrazione degli animali.

Il numero di mutilazioni e castrazioni non potrà essere superiore al 5% degli animali allevati salvo il rispetto dei limiti previsti dall'art.19 allegato 1 del D.Lgs n.146/2001.

Ovini da carne

1. Debbono essere soddisfatte almeno quattro delle seguenti condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, pavimentazioni, materiali di arricchimento, luce naturale:

- a) mantenimento delle superfici del ricovero interne secondo limiti preliminarmente definiti;
- b) mantenimento delle superfici esterne (paddock) secondo limiti preliminarmente definiti
- c) separazione delle aree interne del ricovero e dei paddock per le categorie delle primipare dalle pluripare;
- d) costituzione di un'area permanente per la separazione degli animali ammalati attrezzate per alimentazione;
- e) installazione di almeno due dei seguenti elementi tecnologici di miglioramento benessere animale: ventilatori, reti ombreggianti, ombreggiamento e frangivento naturale arborato;
- f) aree riscaldate artificialmente per agnelli almeno nei primi 15 giorni di vita;
- g) sostituzione della lettiera almeno tre volte l'anno.

Nelle aziende in cui il ricovero è esclusivamente notturno il limite citato al punto a) può essere ridotto del 30%.

2. Deve essere soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni afferenti a consentire l'accesso all'esterno:

- a) accesso al pascolo per almeno otto ore al giorno per almeno 200 giorni/anno anche non continuativi per tutte le categorie;
- b) effettuazione di un programma di rotazione dei pascoli anche in funzione di un efficace controllo delle parassitosi;
- c) disponibilità di vasche podali per disinfezione del piede e mantenimento della sanità dei pascoli.

3. Debbono essere soddisfatte almeno tre delle seguenti condizioni afferenti a somministrare acqua, mangimi e cura degli animali conformemente alle naturali necessità della zootecnia:

- a) presenza di abbeveratoi a vasca per tutte le categorie allevate;
- b) apporto in Sostanza Secca da Foraggi non inferiore al 60% della Sostanza Secca Ingerita giornalmente da ogni categoria. Può essere prevista un' ingestione di Sostanza Secca da Foraggi compresa tra il 50% ed il 60% per l' ingrasso degli agnelli di razze da carne;
- c) presenza di un piano di razionamento adeguato ai fabbisogni individuati della mandria ed all' organizzazione aziendale;

d) presenza di poste autocatturanti pari almeno al 25% delle pecore e/o capre allevate che possono permettere una differenziazione del razionamento di diverse categorie in produzione.

4. Pratiche che evitano la mutilazione e/o la castrazione degli animali oppure l'utilizzo di anestetici, di analgesici e di antinfiammatori nei casi in cui è necessario procedere alla mutilazione o alla castrazione degli animali.

Il numero di mutilazioni e castrazioni non potrà essere superiore al 5% degli animali allevati salvo il rispetto dei limiti previsti dall'art.19 allegato 1 del D.Lgs n.146/2001.

La misura trova applicazione su tutto il territorio regionale.

“La conversione, l'adeguamento e l'estensione degli impegni sono consentiti in conformità e alle condizioni previste dall'art. 47 del Regolamento (UE) 1305/2013 e dalle ulteriori disposizioni in materia contenute nel Regolamento delegato 807/2014”.

E' altresì prevista una clausola di revisione degli impegni, ai sensi dell'articolo 48 del Reg. (UE) 1305/2013:

- per consentirne l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori, ivi incluse le pratiche di cui all'articolo 43 e seguenti del Reg. (UE) 1307/2013;
- per gli interventi la cui durata oltrepassa il periodo di Programmazione 2014-2020, al fine di garantirne l'adeguamento al quadro giuridico del periodo di programmazione successivo.

Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa senza l'obbligo di richiedere il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

Tipo di sostegno

Contributo in conto capitale erogato sotto forma di pagamento annuale per Unità di Bestiame Adulto (UBA) sottoposto ad impegno.

Collegamenti con altre normative

- Capitolo I del titolo VI del Regolamento n. 1306/2013 e altri pertinenti requisiti obbligatori da definire nel programma, come ad esempio:
- Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998 riguardante la protezione degli animali negli allevamenti, recepita a livello nazionale con:
 - Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 “Attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti” (G.U. n. 95 del 24 aprile 2001), modificato dalla Legge 27 dicembre 2004, n. 306 (G.U. n. 302 del 27 dicembre 2004);
 - Circolare del Ministero della Salute del 5 novembre 2001, n. 10 (G.U. n. 277 del 28 novembre 2001).
- Direttiva del Consiglio 2008/119/CE del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli, recepita a livello nazionale con:
 - Decreto legislativo n. 126 del 7 luglio 2011 “Attuazione della Direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli”.

Beneficiari

Agricoltori singoli o associati.

“Agricoltore in attività” ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) 1307/2013, come stabilito dallo Stato membro.

Costi ammissibili

L'entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza all'art. 33, par. 3 del Reg. (UE) 1305/2013, sulla base delle ipotesi standard relative alle perdite di reddito e ai costi aggiuntivi derivanti dalla applicazione degli impegni di benessere animale.

I costi fissi o relativi ad investimenti non sono riconosciuti.

I pagamenti compensano solo gli impegni che vanno al di là del livello-base (baseline), ossia al di là dei requisiti obbligatori richiamati all'art. 33 par. 2 del Reg. (UE) 1305/2013:

- le regole di Condizionalità comprendenti i criteri di gestione obbligatori e le norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali, come previsto dal Regolamento del Consiglio (UE) N. 1306/2013, titolo VI, capo I;
- gli altri requisiti obbligatori prescritti dalla legge Nazionale.

Condizioni di ammissibilità

I pagamenti sono accordati agli allevatori che soddisfano i seguenti requisiti:

- consistenza dell'allevamento non inferiore a 10 UBA, anche appartenenti a specie diverse tra quelle eleggibili;

- condizione obbligatoria per l'adesione alla presente Misura è la costituzione ed il relativo aggiornamento del fascicolo unico aziendale come previsto dal DPR 503 del 1 dicembre 1999;
- obbligo di partecipare con tutti gli animali presenti in azienda. Per azienda si intende tutta la superficie aziendale e la consistenza zootecnica in possesso del beneficiario, così come risultante dal fascicolo aziendale elettronico di cui al DPR 503/99.

Per i casi di cessione totale o parziale dell'azienda e per cause di forza maggiore ecc., si rimanda all'articolo 47 del Reg. cit. e alle ulteriori disposizioni in materia contenute nel Regolamento delegato 807/2014.

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Nella definizione dei criteri di selezione si terrà conto dei seguenti principi:

- aziende con allevamenti ubicati in aree o territori interessati da specifiche misure di biosicurezza, o lotta contro le principali malattie del bestiame, imposte dall'Autorità Sanitaria competente a seguito di focolai o emergenze epizootiche ricorrenti;
- allevamenti soggetti ai vincoli imposti dalla Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzioni integrate dell'inquinamento (IPPC);
- aziende con allevamenti bovini da latte e/o bufalini che aderiscano a tutte le condizioni relative al settore/aspetto 2 (accesso all'esterno);
- adesione ad un più elevato numero di condizioni afferenti ai diversi settori/aspetti;
- collocazione dell'azienda agricola in aree di montagna.

Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'aiuto è erogato sulla base degli animali effettivamente allevati in azienda.

Si prevede di erogare i seguenti importi massimi espressi in euro/UBA:

- bovini da latte e bufalini: 270,00€/UBA
- bovini da carne: 170,00€/UBA
- ovini e caprini : 115,00€/UBA

La presente tipologia di operazione è cumulabile con tutte le tipologie di operazioni previste nell'ambito delle misure 10, 11 e 13.

Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di Gestione in collaborazione con l'Organismo Pagatore ha condotto una analisi delle condizioni di ammissibilità e dei criteri di selezione; tale analisi ha tenuto conto anche dell'esperienza maturata nel corso dei precedenti periodi di programmazione e del piano di azione per la riduzione e il contenimento del tasso di errore in vigore, sono stati individuati i seguenti rischi e rispettive azioni di mitigazione.

L'attuazione dell'intervento, presenta i seguenti rischi e criticità:

CP 6 Gli impegni sono difficili da attuare e verificare.

- Evidenziate problematiche di varia natura nella esecuzione dei controlli amministrativi e in loco.

CP 7 I beneficiari hanno fornito dichiarazioni del numero di UBA inesatte.

- Diffformità di numero di UBA.

CP 8 I beneficiari non rispettano gli impegni.

- Non sempre il beneficiario è correttamente consapevole di tutti gli impegni per i quali ha sottoscritto la domanda.
- Mancato rispetto degli impegni previsti dalla tipologia di operazione.

CP 9 Carenze nelle procedure per il trattamento delle richiesta di pagamento del beneficiario.

- Aggiornamento del sistema informativo per la raccolta ed il trattamento delle domande di pagamento.

CP 15 Trattamento delle domande di pagamento da parte dei beneficiari.

- Errori nella compilazione delle domande di pagamento, presentazione di documentazione incompleta o non corretta.

Misure di attenuazione

Al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento si prevede, anche in coerenza con il Piano di azione nazionale relativo alla Programmazione FEASR 2007-2013, di porre in essere le seguenti misure di attenuazione.

CP 6 Gli impegni sono difficili da attuare e verificare.

- Evidenziate problematiche di varia natura nella esecuzione dei controlli amministrativi e in loco.

APC 7 Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento.

CP 7 I beneficiari hanno fornito dichiarazioni del numero di UBA inesatte.

- Difficoltà di numero di UBA.
- **APC 4** Miglioramento degli strumenti informatici. Aggiornamento del n. di UBA nel fascicolo aziendale.

CP 8 I beneficiari non rispettano gli impegni.

- Non sempre il beneficiario è correttamente consapevole di tutti gli impegni per i quali ha sottoscritto la domanda.
- Mancato rispetto degli impegni previsti dalla tipologia di operazione.
- **APC 5** Modifica del programma, semplificazione delle misure e modifica dei contratti. Informativa specifica rivolta ai richiedenti dei benefici della misura allo scopo di sensibilizzarli ad un maggiore rigore nel rispetto degli impegni agroambientali sottoscritti in domanda e alle conseguenze, in termini di riduzioni del contributo nel caso di violazione degli impegni sottoscritti. Attività informative/consulenza rivolte ai beneficiari.

CP 9 Carenze nelle procedure per il trattamento delle richieste di pagamento del beneficiario.

- Aggiornamento del sistema informativo per la raccolta ed il trattamento delle domande di pagamento.
- **APC 7** Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento.

CP 15 Trattamento delle domande di pagamento da parte dei beneficiari.

- Errori nella compilazione delle domande di pagamento, presentazione di documentazione incompleta o non corretta.
- **APC 7** Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento.

Valutazione generale della misura

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check-list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

Informazioni specifiche della misura

Definizione e individuazione dei requisiti nazionali e dell'Unione corrispondenti ai requisiti obbligatori prescritti a norma del titolo VI, capo I, del Regolamento (UE) n. 1306/2013

Si rimanda agli allegati del documento "Metodologia per il calcolo dell'aiuto" per la misura 14 Benessere degli animali.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e parametri agronomici o zootecnici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 33, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dall'impegno assunto

Si rimanda al documento "Metodologia per il calcolo dell'aiuto" per la misura 14 Benessere degli animali.

Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Si rinvia a quanto riportato nella singola tipologia di operazione.

Misure di attenuazione

Si rinvia a quanto riportato nella singola tipologia di operazione.

Valutazione generale della misura

Si rinvia a quanto riportato nella singola tipologia di operazione.

Informazioni specifiche della misura

Definizione e individuazione dei requisiti nazionali e dell'Unione corrispondenti ai requisiti obbligatori prescritti a norma del titolo VI, capo I, del Regolamento (UE) n. 1306/2013

Si rimanda al documento "Metodologia per il calcolo dell'aiuto" per la misura 14 Benessere degli animali.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e parametri agronomici o zootecnici, compresa la descrizione dei

requisiti di riferimento di cui all'articolo 33, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dall'impegno assunto

Si rimanda al documento "Metodologia per il calcolo dell'aiuto" per la misura 14 Benessere degli animali.

Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Non presenti.